



PROVINCIA DI CHIETI



MACROSTRUTTURA F SERVIZIO ACQUE

3. Qualsiasi modifica da apportare allo scarico ed al suo processo di formazione deve essere preventivamente comunicato alla Provincia, per i provvedimenti di competenza.

4. Per gli insediamenti la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente deve essere richiesta una nuova autorizzazione.

ART. 12

Durata dell'Autorizzazione – Rinnovo

1. Salvo quanto previsto dal D. Lgs 18/2/2005 n. 59, l'autorizzazione è valida per quattro anni dalla data del rilascio ed un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D. Lgs. n.° 152/2006 e successive integrazioni e modifiche, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza, trascorso inutilmente tale termine lo scarico dovrà cessare l'attività.

2. L'istanza di rinnovo **(vedi modelli di richiesta allegati)** dovrà essere effettuata secondo le modalità di legge (in bollo se non esente) e corredata della seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che nulla è modificato in merito alle condizioni di scarico dell'autorizzazione in scadenza;
- b) documentazione attestante l'avvenuto smaltimento dei fanghi tramite ditta autorizzata ai sensi del D. Lgs. n.° 152/2006 parte quarta;
- c) analisi effettuate durante il periodo di validità dell'autorizzazione;
- d) quietanza del versamento effettuato su c/c n. 10978666 intestato all'Amministrazione Provinciale pari a € 50,00 per spese fisse (copie, cancelleria, postali, ecc.), tale versamento rappresenta condizione di procedibilità della domanda;
- e) scheda statistica dello scarico (in formato cartaceo e informatizzato) utile per l'aggiornamento del catasto scarichi provinciale, secondo lo schema approvato dalla Regione Abruzzo, scaricabile dalla sezione modulistica del servizio acque sul sito istituzionale dell'Ente (www.provincia.chieti.it).

3. Ove il titolare dello scarico fosse dotato di sistema di gestione ambientale del sito interessato dallo scarico accreditato ai sensi delle norme vigenti, la documentazione di cui ai punti a) e b) possono essere sostituite con le dichiarazioni ambientali del sito



PROVINCIA DI CHIETI



MACROSTRUTTURA F SERVIZIO ACQUE

Delibera di Consiglio N. *DLC - 103* del 22/10/2007

PROVINCIA DI CHIETI

OGGETTO : Approvazione dello schema di convenzione tra le Province, l'ARTA e gli Enti gestori e per il controllo degli scarichi di acque reflue urbane. Delibera di Giunta Regionale n.103 del 20.2.2004.

Per il controllo di scarichi già autorizzati provenienti da impianti di depurazione che raccolgono anche scarichi di insediamenti industriali e fino al rinnovo dell'autorizzazione stessa valgono le seguenti indicazioni : il controllo dei parametri della tabella 3 è rivolto a quelle sostanze che le attività presenti sul territorio possono scaricare in fognatura: sarà cura dell'ARTA definire, a fronte della documentazione presentata dal Gestore dell'impianto sulla tipologia e sulle caratteristiche qualitative degli scarichi di acque reflue che recapitano nelle reti fognarie, previa approvazione della Provincia, i parametri della Tabella 3 da controllare per ciascuno scarico.

In occasione del rilascio di autorizzazioni allo scarico provenienti da nuovi impianti di depurazione che raccolgono anche scarichi di insediamenti industriali o del rinnovo di autorizzazioni relative ad impianti esistenti, verrà seguita la seguente procedura:

Le Province acquisiranno dall'ARTA un parere preventivo al rilascio dell'autorizzazione. Nel parere, sulla base dell'esame della documentazione presentata dall'istante, l'ARTA evidenzierà le sostanze pericolose potenzialmente presenti nello scarico. Nell'individuazione delle sostanze pericolose l'ARTA terrà conto dei parametri di cui alla Tabella 3 e 5, Allegato 5 del D.Lgs 152/06 e di tutte le sostanze pericolose per l'ambiente acquatico definite dalle Direttive Comunitarie.

Il rilascio dell'autorizzazione dovrà avvenire, ai sensi dell'art. 124 comma 7 del D.Lgs 152/06, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda completa di tutta la documentazione prevista. Tale termine si sospende per il periodo intercorrente dalla richiesta del parere di cui sopra alla sua acquisizione da parte della Provincia. Qualora il predetto termine dei 90 giorni debba essere aumentato a causa di evidenti complessità dell'istruttoria e nel caso che debbano essere acquisiti pareri ulteriori da parte di altri Enti, il responsabile del procedimento provvederà a dare giustificazione celaritando all'interessato mediante comunicazione.

La Provincia riporterà quindi nel provvedimento autorizzatorio le sostanze pericolose segnalate dall'ARTA. I controlli interni ed esterni sullo scarico saranno pertanto effettuati su tali parametri. Resta facoltà dell'ARTA, quale organo tecnico di controllo, di integrare, in sede locale, il numero e il tipo di parametri da ricercare nello scarico.

Nel provvedimento autorizzatorio verrà anche sancito l'obbligo per il richiedente di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione che porti ad una modifica quali-quantitativa dello scarico.

ART. 9

Definizione delle specifiche tecniche e delle modalità di trasmissione dei dati dei controlli tra gli enti.

Le analisi degli autocontrolli devono essere effettuate secondo i metodi APAT IRSA-CNR 29/2003 e i loro successivi aggiornamenti e i relativi certificati devono essere validi a norma di legge. E' cura dell'ARTA richiedere ai Gestori idonea documentazione sui laboratori utilizzati per gli autocontrolli, come previsto dalla D.G.R. 103/04.

Il Gestore è tenuto ad inviare i risultati delle analisi degli autocontrolli al Dipartimento ARTA competente entro un mese dalla data di prelievo, sia in forma cartacea che in formato elettronico, secondo le modalità ed il formato indicato dall'ARTA stessa. Inoltre, il Gestore invierà alla Provincia una copia cartacea dei risultati degli autocontrolli effettuati.

I risultati analitici dei controlli interni ed esterni dovranno confluire nel Sistema Informativo Territoriale predisposto dalla Regione Abruzzo – Direzione LL.PP., nell'ambito della redazione del Piano di Tutela delle Acque ai sensi del D.Lgs 152/06.

La raccolta, l'archiviazione, la convalida e la trasmissione dei dati alla Regione è a cura dell'ARTA Abruzzo.

A tale scopo la Regione fornisce all'ARTA un software in Access, con maschere semplificate per il caricamento dei dati relativi ai propri controlli e a quelli effettuati dal Gestore.

L'ARTA è tenuta ad inviare alla Regione Abruzzo – Servizio Acque e Demanio Idrico - e alla Provincia competente, i risultati dei controlli interni ed esterni entro il mese successivo all'effettuazione degli stessi, utilizzando l'apposito software su indicato.

ART. 10

Definizione delle specifiche tecniche e delle modalità di trasmissione dei dati sulle autorizzazioni allo scarico dalle Province alla Regione

La Provincia, in occasione del rinnovo delle autorizzazioni nonché del rilascio di nuove autorizzazioni, introdurrà tra le prescrizioni della stessa l'obbligo del rispetto della DGR 103/04 e del relativo accordo. Il mancato rispetto dei contenuti dell'accordo da parte del Gestore sarà pertanto sanzionato ai sensi dell'Art. 133, comma 3 del D.Lgs 152/06 come mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 152/06 in merito alla redazione ed implementazione del Piano di Tutela delle Acque, la Regione Abruzzo ha predisposto un Catasto Regionale degli Scarichi. Tale catasto è uno strumento indispensabile sia ai fini della tutela delle acque dall'inquinamento sia della raccolta di tutte le informazioni sugli scarichi richieste dal Ministero dell'Ambiente (Decreto 18/09/02 e Decreto 19/08/03).

Ai fini dell'aggiornamento del Catasto, la Regione ha fornito alle Province un software in Access, con maschere semplificate per il caricamento dei dati relativi a tutti gli scarichi autorizzati.

Entro 3 mesi dalla stipula del presente Accordo verranno definite compiutamente le modalità e i tempi per il trasferimento da Province a Regione dei dati informatizzati relative alle autorizzazioni rilasciate. Tale procedura garantirà la tenuta, presso la Regione, di un catasto regionale continuamente aggiornato.

ART. 11

Durata, tempi e modalità di esplicazione dell'attività

L'accordo, finalizzato a dare attuazione alla DGR n. 103 del 20/02/2004, non ha scadenza. Le parti possono, in occasione della presentazione del piano di controllo annuale, proporre integrazioni o modifiche nel rispetto di quanto indicato nella stessa Delibera.

ART. 12

Corrispettivo economico

Il corrispettivo economico che l'Ente Gestore verserà all'ARTA per le operazioni di prelievo ed analisi deriva dall'applicazione dei costi indicati nella Tabella B della Direttiva (da Tariffario ARTA), che si riporta di seguito.

Ai sensi dell'art. 124 del Dlgs 152/06 "le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria della domanda di autorizzazione allo scarico sono a carico del richiedente. L'autorità competente determina, preliminarmente all'istruttoria e in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. La medesima autorità completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute sulla base di un tariffario dalla stessa approvato".

TABELLA B della Deliberazione della Giunta Regionale n. 103 del 20/02/2004

SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI	IMPORTO ANNUALE (€)	
	I anno	dal II anno se lo scarico è conforme



PROVINCIA DI CHIETI
MACROSTRUTTURA F
SERVIZIO ACQUE

Delibera di Consiglio N. DLC - 103 del 22/10/2007

OGGETTO : Approvazione dello schema di convenzione tra le Province, l'ARTA e gli Enti gestori epr il controllo degli scarichi di acque reflue urbane. Delibera di Giunta Regionale n.103 del 20.2.2004.

PROVINCIA DI CHIETI

Letto e sottoscritto, come all'originale

IL PRESIDENTE
F.TO MONTERRANTE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CRANATA

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Chieti ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi dal 23 OTT. 2007 al 6 NOV. 2007

Chieti, li, 23 OTT. 2007

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A
F.to R. Di Gregorio



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Chieti, li 23 OTT. 2007

IL DIRIGENTE DEL SETTORE M-A

(Art.134 c.3 T.U.Lgs.267/2000)
Divenuta esecutiva dopo il 10°giorno
dal termine della pubblicazione fatta il
Chieti, li

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A



(Art.134 c.4 T.U. Lgs.267/2000)
La presente deliberazione è stata dichiarata
immediatamente eseguibile

Chieti, li 23 OTT. 2007

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A

